

STATUTO

della Fondazione "LEE IACOCCA" di San Marco dei Cavoti

ARTICOLO 1

È istituita la Fondazione "Lee Iacocca" di San Marco dei Cavoti, con sede in San Marco dei Cavoti (provincia di Benevento) alla via Roma, civico n.60.

Possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è la promozione, la diffusione, l'orientamento, l'insegnamento e la pratica della cultura d'impresa quale contributo primario allo sviluppo locale.

La Fondazione intende contribuire all'elevazione generale del sistema economico sociale e culturale del Mezzogiorno d'Italia attraverso la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività formative legate ai fabbisogni emergenti nel campo della gestione d'impresa e, più in generale, del territorio.

La Fondazione privilegerà le iniziative dedicate alla valorizzazione delle risorse locali presenti nel Mezzogiorno.

Tale scopo sarà realizzato attraverso:

- l'evoluzione delle competenze di imprenditori, amministratori pubblici, funzionari e dirigenti d'azienda;
- la promozione di una cultura d'impresa aperta all'innovazione, alla competizione globale, all'attenzione nei confronti dell'ambiente di riferimento;
- il contributo all'ideazione, all'elaborazione ed alla sperimentazione dei nuovi strumenti di intervento di politica economica locale;
- la promozione e l'accompagnamento all'implementazione di aggregazioni imprenditoriali;
- il consolidamento delle attività economiche meridionali con particolare riguardo alle imprese familiari;
- lo sviluppo di reti lunghe di collaborazione tra imprese meridionali e imprese appartenenti ad altri contesti italiani ed internazionali;
- la progettazione e l'attuazione di attività legate ai temi del trasferimento e dell'innovazione tecnologica;
- la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali mirate a fertilizzare le attività proposte dalla Fondazione con esperienza elaborate in altri contesti;

- l'assistenza tecnica ed il supporto operativo ad organizzazioni ed istituzioni nell'ambito dell'elaborazione di programmi e progetti di intervento per lo sviluppo.

Per l'attuazione dell'oggetto, la Fondazione potrà:

- organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari scientifici e/o divulgativi, congressi, convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio;
- sviluppare relazioni con centri e istituti di studio e ricerche nazionali, comunitari e internazionali, che svolgono attività nei settori di interesse della Fondazione;
- organizzare e realizzare stage di studio e ricerca;
- commissionare studi e ricerche a esperti, anche costituiti in associazioni, società;
- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, istituzioni private e imprese;
- bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento dell'attività fondatizia;
- organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni ed altre manifestazioni o eventi culturali, divulgativi o formativi;
- dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche, per informare e promuovere la sua attività;
- realizzare ogni altra iniziativa che il suo Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dello scopo;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e Privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere, anche ai fini del conseguimento degli scopi statuari, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese.

Tra gli scopi della Fondazione non rientra il rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, il che, comunque, sarà possibile, previo rispetto della normativa all'epoca vigente, ma non potrà mai rappresentare l'unica o prevalente attività della Fondazione.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai "Fondatori" (di cui alla lettera A) dell'art.4) mediante gli atti di dotazione della Fondazione;
- b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi ed ogni altra forma di liberalità o finanziamento che vengano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione, dai "Benemeriti" (di cui alla lettera B) dell'art.4);
- c) dalle somme, prelevate dai redditi della Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione delibererà eventualmente di destinare ad incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà altresì ricevere, dai soggetti elencati nel capo B) dell'art.4 o da altri soggetti fisici o giuridici, contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione o specificatamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

La Fondazione dovrà utilizzare i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 4

A) FONDATORI

Sono fondatori coloro che hanno concorso alla istituzione della Fondazione ovvero i loro sostituti, i quali subentreranno nella qualifica entro giorni sessanta dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso.

I fondatori possono, con volontà unanime, riconoscere la qualifica di "fondatori" anche ad altri soggetti.

B) BENEMERITI

Sono benemeriti coloro (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed Enti Pubblici o Privati) che contribuiscono ad aumentare o ad alimentare il patrimonio della Fondazione nelle forme di cui al precedente art.3 lettera b) .

Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione verranno indicate quali cariche pubbliche o private danno diritto, a chi le ricopre, ad essere considerato membro Benemerito della Fondazione.

Potranno essere indicate quelle cariche, pubbliche o private, che guardano con diretta partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia.

ARTICOLO 5

Gli organi della fondazione sono:

- 1) Assemblea dei Fondatori;
- 2) Assemblea dei Benemeriti;
- 3) Consiglio di Amministrazione;
- 4) Presidente della Fondazione;
- 5) Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Comitati Consultivi.

L'assemblea dei Fondatori potrà deliberare la nomina di un Presidente onorario, per il solo lustro della Fondazione, senza alcun potere di amministrazione ovvero di rappresentanza.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i soggetti di cui all'art.4 lettera A).

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione. In caso di comprovata necessità tali bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno.

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione. Può essere, eccezionalmente, convocata in altro luogo, se assolutamente necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma. La comunicazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

All'Assemblea dei Fondatori, possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni delle assemblee sono redatti in apposito libro.

ARTICOLO 7

All'Assemblea dei Fondatori spettano i seguenti poteri:

- 1) discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) nomina dei membri del Collegio dei revisori dei Conti;
- 3) nomina del Presidente della Fondazione.

Fatta eccezione per quanto previsto al punto 3), l'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più 1), purché ad esse abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

La nomina prevista al precedente punto 3), avviene a maggioranza di due terzi di tutti i fondatori.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I soci Fondatori, o i loro eredi, ordinano, in eguale numero tra di loro, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e provvedono a sostituire entro sessanta giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o morte, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

Per il Comune di San Marco dei Cavoti un rappresentante è il Sindaco pro tempore o suo delegato.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai componenti nominati dai soci fondatori, in numero non inferiore a quattro.

Esso dura in carica per dieci anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino al numero di undici membri, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che in proposito, delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati. I componenti cooptati, in caso di dimissioni, permanente impedimento o morte, possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del decennio. Quando il cooptato non accetti, per iscritto, la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata; in tale caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, della Fondazione, eccezion fatta per quanto di competenza dell'Assemblea dei Fondatori.

Al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, spettano i seguenti poteri:

- 1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- 2) costituire società commerciali;
- 3) deliberare sull'adesione e partecipazione all'Assemblea dei Benemeriti della Fondazione da parte dei soggetti di cui al precedente art.4 lettera B);
- 4) alienare immobili ed altri cespiti dal patrimonio della Fondazione;
- 5) destinare parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 6) individuare le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

Esso è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più 1). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, o in altro luogo, purché nel territorio della Regione Campania, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera di invito a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di Particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma due giorni prima. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione saranno espletate da persona, anche estranea al Consiglio di Amministrazione, designata da quest'ultimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI BENEMERITI

L'Assemblea dei Benemeriti è composta dai soggetti o dai rappresentanti degli Enti di cui al precedente art.4 lettera B).

L'Assemblea dei Benemeriti svolge una funzione consultiva e propositiva. All'uopo fornisce al Consiglio di Amministrazione indicazioni e suggerimenti per l'articolazione, lo sviluppo e la divulgazione delle attività che la Fondazione intende realizzare.

L'Assemblea dei Benemeriti può eleggere, fra i suoi membri, un Presidente. Il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea ogni qual volta lo ritenga utile, opportuno, necessario o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nell'ambito della Fondazione, con le modalità di cui al precedente art.6. Qualora l'Assemblea dei Benemeriti non elegga, fra i suoi membri, un Presidente essa sarà presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea dei Benemeriti delibera a maggioranza semplice dei presenti e degli aventi diritto, sia in prima che nelle eventuali ulteriori convocazioni.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE

Può essere eletto alla carica di Presidente della Fondazione nei modi di cui al precedente art.7, solo uno dei soggetti di cui al precedente art.4 lettera A).

Il Presidente dura in carica per quindici anni e può essere rieletto.

Cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi:

- A) morte;
- B) dimissioni;
- C) altri casi eventualmente previsti dalla legge.

Il Presidente della Fondazione, se non già membro del Consiglio di Amministrazione per altro titolo, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione del quale è membro di diritto.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

ARTICOLO 14

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri.

Durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Essi sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori che provvede anche alla designazione del relativo Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

ARTICOLO 16

COMITATI CONSULTIVI

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione potrà istituire i Comitati Consultivi, i cui componenti saranno scelti tra le personalità distinte nei campi di attività indicati nell'articolo 2.

I Comitati Consultivi, su richiesta del Presidente della Fondazione, forniscono al Consiglio di Amministrazione indicazioni per l'articolazione e lo sviluppo della Fondazione.

ARTICOLO 17

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 18

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 19

In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti come previsto dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 21

Con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'Assemblea dei Fondatori ha la facoltà di apportare allo Statuto tutte le modifiche che riterrà opportune purché non siano pregiudizievoli alla realizzazione dello scopo della Fondazione.